



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 3/2026/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Acheropita MONDERA	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego POGGI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario relatore
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario
Dott.ssa	Lorena CHIACCHIERINI	Referendario
Dott.ssa	Gabriella DE STEFANO	Referendario

nella Camera di consiglio del 29 gennaio 2026

Vista la richiesta proveniente dal Comune di Castellania Coppi (Alessandria) formulata con nota prot. 1016 del 14 dicembre 2025 e pervenuta a questa Sezione per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte il 16 dicembre 2025;

Visto l'art. 100, comma 2, Costituzione;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e ss.mm.;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite il 16 giugno 2000, n. 14, e ss.mm.;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite del 17 novembre 2010, n. 54;

Vista l'ordinanza n. 36/2025/Agg. del 19 dicembre 2025, con la quale la richiesta di parere è stata assegnata per la trattazione al Primo Referendario dott. Massimo Bellin;

Vista l'ordinanza n. 1/2026/Agg. del 16 gennaio 2026, con la quale il Presidente Aggiunto ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

Udito il relatore, Primo Referendario dott. Massimo Bellin;

PREMESSO

Con nota a firma del Sindaco *pro tempore*, pervenuta a questa Sezione il 16 dicembre 2025 per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte, il Comune di Castellania Coppi ha formulato richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131 premettendo che «[i]/ Sindaco uscente, in carica dal 2009 al 2024, ha richiesto con mail protocollo nr. 439 del 20/06/2024 la liquidazione dell'indennità di fine mandato relativa alle tre legislature effettuate.

Non sono presenti accantonamenti a bilancio per la somministrazione dell'indennità di fine mandato del Sindaco relativamente al periodo amministrativo 2009/2014».

Di conseguenza, l'Amministrazione comunale ha domandato a questa Sezione:

«se sia legittimo, poter riconoscere detta mancata liquidazione di indennità di fine mandato 2009/2014 quale debito fuori bilancio, nel bilancio pluriennale corrente 2025/2027»;

in alternativa, L'Ente ha chiesto:

«se tali importi da riconoscere al Sindaco di allora, come richiesti, siano caduti in prescrizione definitiva e non si possa dar luogo ad alcuna corresponsione delle somme dovute».

AMMISSIBILITÀ

Preliminarmente occorre valutare l'ammissibilità dell'istanza, sotto il profilo sia soggettivo, sia oggettivo.

Profilo soggettivo

Come specificato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 11/2020/QMIG, i limiti della funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti attengono, quanto al profilo soggettivo, sia all'ente che ha la capacità di proporre l'istanza, sia al soggetto che può formalmente avanzarla.

Il primo limite, che può definirsi legittimazione soggettiva esterna, è posto espressamente dall'art. 7, comma 8, L. n. 131/2003: essa appartiene alle Regioni, che la esercitano direttamente, ed a Comuni, Province e Città metropolitane, le cui richieste sono formulate, di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito.

Il secondo limite, che può definirsi legittimazione soggettiva interna, riguarda il potere di rappresentanza del soggetto che agisce in nome e per conto dell'ente nella richiesta di parere; il sindaco è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere detto parere, in quanto rappresentante legale dell'ente territoriale, ai sensi dell'art. 1, comma 8, Legge 7 aprile 2014, n. 56.

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta è dunque ammissibile, provenendo da un Comune per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali ed essendo firmata dal sindaco.

Profilo oggettivo

Lo scrutinio circa l'ammissibilità oggettiva del parere richiede un'inversione nell'ordine dei due quesiti posti giacché, ove in ipotesi il credito vantato nei confronti dell'Amministrazione comunale dovesse ritenersi estinto per intervenuta prescrizione, non si porrebbe la necessità di individuare il trattamento contabile del relativo debito.

1. Tuttavia, sotto plurimi aspetti deve ritenersi inammissibile il suddetto secondo quesito, teso a comprendere *«se tali importi da riconoscere al Sindaco di allora, come richiesti, siano caduti in prescrizione definitiva e non si possa dar luogo ad alcuna corresponsione delle somme dovute»*.

Infatti, questa Sezione ha già avuto modo di ricordare che *«la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri ai sensi dell'art. 7, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131 risulta legislativamente circoscritta alla sola materia della contabilità pubblica; al riguardo, fin dalla sua deliberazione 17 febbraio 2006 n. 5, la Sezione delle Autonomie ha precisato che, sebbene "la materia della contabilità pubblica non possa ridursi alla sola tenuta delle scritture contabili ed alla normativa avente ad oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, essa non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria-patrimoniale. Ciò [...] comporterebbe l'estensione dell'attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari*

ambiti dell'azione amministrativa con l'ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali. In tal modo, la Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando quell'attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale".

Di conseguenza, la suddetta nozione di contabilità pubblica - strumentale alla funzione consultiva - non può che assumere un «ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli»; infatti, "se è vero che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all'amministrazione di entrate e di spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente, distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normativa di carattere contabilistico".

D'altra parte, è stato evidenziato che "la nozione di contabilità pubblica che rileva nell'esercizio della funzione consultiva è, com'è noto, più ristretta di quella generale, anche considerato che la funzione consultiva di cui al comma 8 dell'art. 7 della legge n. 131/2003 deve essere in ogni caso ricollegata al precedente comma 7, che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, nonché la sana gestione finanziaria degli Enti locali" (Sez. Lazio, n. 97/2016)» (Sez. Piemonte, n. 11/2024).

Al contrario, nel caso di specie il secondo quesito riguarda le modalità di applicazione della disciplina civilistica in materia di prescrizione.

Inoltre, «con la predetta richiesta, non si pone un dubbio interpretativo di portata generale in materia di contabilità pubblica, ma si sottopone a questa Sezione un fatto gestionale specifico, in termini così puntuali da impedire alla stessa Sezione di ricostruire un principio di diritto generale ed astratto, applicabile ad altre fattispecie diverse da quella oggetto dell'istanza.

Piuttosto, la formulazione del quesito rimanda ad una richiesta di consulenza, che può essere svolta da altri Soggetti (come, ad esempio, l'avvocatura comunale o l'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 13, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611) nell'interesse della P.A. richiedente, anche al fine di evitare futuri contenziosi» (Sez. Sicilia, n. 288/2025).

D'altra parte, in contrasto con la natura generale che deve caratterizzare il richiesto parere, occorrerebbe compiere anche una valutazione della condotta delle parti nella fattispecie (onde accertare, ad esempio, se essi abbiano rispettivamente posto in essere atti idonei ad interrompere la prescrizione, posto che anche il debitore può farlo, riconoscendo il debito ai sensi dell'art. 2944 Cod.Civ.).

Anche per quest'ultimo motivo, la questione della spettanza del credito vantato dal Sindaco uscente nei confronti dell'Amministrazione comunale potrebbe sfociare in un contenzioso davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria: come evidenziato in un caso analogo, l'eventuale *«parere espresso non esclude sconfinamenti né interferenze con l'espletamento di funzioni giurisdizionali riservate all'A.G.O. eventualmente adita in sede di azione di natura civile, essendo questione che non rientra nella sfera delle funzioni consultive attribuite dalla legge alla Sezione di controllo in quanto devoluta al giudice ordinario in base alle tradizionali norme sul riparto di giurisdizione»* (Sez. Molise, n. 61/2009).

Al riguardo, la Sezione delle Autonomie ha statuito che *«la funzione consultiva di questa Corte non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria). La funzione consultiva della Corte dei conti, infatti, non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari»* (Sez. Aut., n. 24/SEZAUT/2019/QMIG).

2. Presenta aspetti critici riguardo alla sua ammissibilità oggettiva anche il primo quesito, ove si chiede *«se sia legittimo, poter riconoscere detta mancata liquidazione di indennità di fine mandato 2009/2014 quale debito fuori bilancio, nel bilancio pluriennale corrente 2025/2027»*, precisando che *«[i]l Sindaco uscente, in carica dal 2009 al 2024, ha richiesto con mail protocollo nr. 439 del 20/06/2024 la liquidazione dell'indennità di fine mandato relativa alle tre legislature effettuate»* e che *«[n]on sono presenti accantonamenti a bilancio per la somministrazione dell'indennità di fine mandato del Sindaco relativamente al periodo amministrativo 2009/2014»*.

Appare di tutta evidenza che il quesito si riferisce ad un fatto gestionale concreto.

Al riguardo, con la già richiamata delibera n. 3/2014 la Sezione delle Autonomie ha statuito che *«il parere di questa Corte può essere fornito solo rispetto a questioni di carattere generale che si prestino ad essere considerate in astratto, escludendo pertanto ogni valutazione su atti o casi specifici che determinerebbe un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'ente e, in ultima analisi, una partecipazione all'amministrazione*

attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza riconosciuta alla Corte dei conti dalla Costituzione».

Inoltre, questa Sezione ha recentemente ricordato che «[c]ostituisce oramai ius receptum il principio secondo il quale la richiesta di parere, pur essendo senz'altro - per consuetudine d'esperienza amministrativa - originata da un'esigenza gestionale dell'Amministrazione, debba essere finalizzata ad ottenere più approfondite conoscenze, indicazioni e valutazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti riguardanti la contabilità pubblica.

Dunque, è onere esclusivo dell'Amministrazione provvedere all'applicazione delle norme al caso di specie, non potendo, al contrario, la richiesta di parere essere diretta ad ottenere indicazioni concrete per la risoluzione specifica e puntuale di questioni afferenti il contenuto attuale dell'attività gestionale, poiché ogni valutazione in merito alla legittimità e all'opportunità del singolo e specifico provvedimento amministrativo è riservata alla discrezionalità attribuita all'ente territoriale.

Pertanto, ai fini dell'ammissibilità dell'esercizio della funzione consultiva, il parere non deve indicare soluzioni alle scelte amministrative e gestionali riservate alla discrezionalità dell'ente richiedente, né tanto meno la resa del parere può determinare alcuna tipologia di inammissibile sindacato nel merito dell'attività amministrativa in fieri, poiché l'esercizio della funzione consultiva è orientato ad individuare o chiarire il significato delle discipline di contabilità pubblica (cfr., ex multis, Sezione Lombardia n. 78/2015, Sezione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, n. 3/2015, Sezione Veneto n. 121/2020)» (Sez. Piemonte, n. 27/2022).

D'altra parte, «[n]ella fattispecie, l'attività gestionale dell'Ente si limiterebbe all'applicazione al caso concreto della soluzione resa con il richiesto parere» (sez. Piemonte, n. 11/2024).

Ciò nondimeno, «la Sezione delle Autonomie ha sottolineato "un ulteriore e concorrente profilo di ammissibilità oggettiva attinente a un sufficiente grado di generalità e astrattezza nella formulazione dei quesiti", precisando comunque che "L'esigenza che i quesiti siano formulati in termini generali e astratti non implica [...] un'insostenibile interpretazione in astratto, che prescinda del tutto dalla considerazione dei fatti gestionali ai quali applicare le norme coinvolte dalla richiesta stessa e che quindi spezzi il necessario circolo interpretativo tra le esigenze del caso e quelle del diritto. [...] Più semplicemente, il fatto, alla cui regolazione è destinata la norma da interpretare, non sarà un fatto storico concreto, come avviene nelle controversie da risolvere in sede giurisdizionale, ma la sua concettualizzazione ipotetica, restando in tal modo assicurata l'esclusione di un coinvolgimento della Sezione regionale in specifiche problematiche

gestionali o addirittura strumentali” (del. n. 17/SEZAUT/2020/QMIG del 13 ottobre 2020)» (Sez. Sicilia, n. 288/2025).

Pertanto, con riferimento al primo quesito questa Sezione limiterà il proprio parere all'interpretazione della norma contabile generale ed astratta, rimettendo doverosamente all'Ente locale ogni valutazione circa l'applicazione al caso concreto, nell'esercizio del suo potere-dovere di amministrare.

MERITO

L'indennità di fine mandato è prevista dall'art. 82, comma 8, TUEL, il quale stabilisce che: *«[l]a misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, Comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri: [...]*

f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato».

In applicazione della norma succitata, l'art. 10 D.M. Interno 4 aprile 2000, n. 119 stabilisce che *«[a] fine mandato, l'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno».*

Pertanto, il successivo art. 1, comma 719, L. n. 296/2006 ("Legge finanziaria 2007") ha precisato che *«[l]'indennità di fine mandato prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi».*

Al proposito, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui D.Lgs. n. 118/2011 all. 4/2, punto 5.2 lett. i) stabilisce che *«le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del...". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile».*

La giurisprudenza contabile ha confermato che, *«in ottemperanza ai principi contabili di corretta e sana gestione delle risorse finanziarie, l'Ente locale, considerato*

che il diritto dell'amministratore matura di anno in anno, dovrà procedere agli accantonamenti annuali necessari al pagamento delle somme dovute per l'indennità di fine mandato, da iscriversi nel bilancio di ciascuno degli esercizi finanziari, tenendo conto dell'importo effettivamente percepito» (Sez. Sicilia, n. 135/2014).

Quindi, «l'indennità di fine mandato va contabilizzata, alla fine di ogni esercizio, come quota accantonata del risultato di amministrazione» (Sez. Lombardia, n. 27/2021).

Astraendo l'istanza di parere dalle specificità del caso concreto, l'interpretazione normativa che si chiede di fornire riguarda l'ipotesi in cui il pagamento del trattamento di fine mandato venga richiesto a distanza di anni dalla cessazione dell'incarico e nel bilancio dell'ente non sia presente il relativo accantonamento; a tal proposito, viene richiamato l'istituto del riconoscimento di debito fuori bilancio.

Al riguardo, la giurisprudenza ha precisato che *«l'obbligazione di corrispondere le somme per l'indennità in questione sorge solo al momento della cessazione dell'incarico e, in conseguenza, la procedura necessaria per eseguire i dovuti pagamenti dovrà essere avviata, con il relativo impegno di spesa, nell'esercizio in cui è divenuto attuale il medesimo obbligo»*; peraltro, *«trattandosi di obbligazione derivante da una disposizione di legge, non si ravvisa la necessità della specifica richiesta del Sindaco per procedersi alla liquidazione delle somme dovute per fine mandato elettivo e, quindi, il relativo procedimento potrà essere avviato d'ufficio»* (Sez. Sicilia, n. 135/2014).

Allo scopo di utilizzare le quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato, per le finalità per le quali sono state previste, è consentito deliberare le necessarie variazioni al bilancio sino al 31 dicembre dell'anno di riferimento, secondo quanto statuito dall'art. 175, comma 3, lett. c), TUEL.

Inoltre, *«nell'ipotesi di omesso accantonamento delle risorse, ma alla presenza di disponibilità di stanziamenti sul competente intervento o capitolo di bilancio, l'Amministrazione potrà disporre il pagamento con le ordinarie procedure, senza la necessità del riconoscimento del debito fuori bilancio»* (Sez. Sicilia, n. 135/2014).

Ove le relative risorse risultino insufficienti, la procedura ordinaria di spesa - disciplinata dall'art. 191 TUEL - dovrà essere accompagnata dalla necessaria variazione di bilancio, finalizzata al loro eventuale reperimento.

Va precisato che l'istituto del riconoscimento di debito fuori bilancio riguarda la regolarizzazione contabile della procedura di spesa e non l'eventuale reperimento di risorse in bilancio.

Infatti, è stato recentemente ricordato che, *«ai sensi dell'art. 182 tuel, il procedimento di spesa si articola nelle quattro fasi necessarie e distinte dell'impegno,*

della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento; in particolare, "gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria" (art. 191 tuel).

La mancanza o l'insufficienza dell'impegno rendono, quindi, necessaria l'attivazione di procedure volte a ricondurre il procedimento di spesa nei binari della legalità finanziaria, a garanzia degli equilibri di bilancio.

I debiti fuori bilancio, che rinvergono la loro disciplina contabile e amministrativa nell'art. 194 tuel, costituiscono una categoria eterogenea di debiti unificata dal comune denominatore della mancanza di un impegno, con il conseguente rischio di compromissione degli equilibri finanziari. La disciplina del testo unico è finalizzata, per l'appunto, a ricondurre tali debiti al sistema di bilancio tramite una procedura eccezionale, in quanto derogatoria rispetto ai principi che regolano la normale procedura di spesa ex art 191, tuel, attribuita alla competenza del consiglio comunale, organo, come è noto, deputato all'approvazione dei bilanci, previsionale e consuntivo (Sez.Aut. N. 27/SEZAUT/2019/QMIG). [...]

Essi costituiscono, per granitico orientamento della giurisprudenza, non solo contabile ma anche civile e amministrativa, un numerus clausus e pertanto la procedura prevista dall'art. 194 tuel non è utilizzabile al di fuori dei casi ivi espressamente previsti di debiti derivanti da: a) sentenze esecutive, b) coperture di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni; c) ricapitalizzazioni di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali, d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità, e) acquisizione di beni e servizi ,in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza» (Sez. Calabria, n. 76/2025).

Nonostante la tassatività delle fattispecie in cui la normativa consente di adottare la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, il Collegio non ignora che in taluni precedenti analoghi la possibilità di ricorrervi non è stata negata.

Ciò nondimeno, in un caso è stato espressamente chiarito che l'utilizzo della procedura di cui all'art. 194 TUEL avverrebbe in modo "atipico" (Sez. Liguria, n. 99/2016).

In altra occasione, il Giudice contabile ha ricordato che «[n]on rientra, tuttavia, nella funzione consultiva di questa Corte la valutazione circa l'attivazione delle procedure

di riconoscimento di un debito fuori bilancio nella specifica fattispecie» (Sez. Abruzzo, n. 64/2021).

Conclusivamente, alla luce delle suddette indicazioni normative ed interpretative, sarà l'Ente, sulla base degli elementi contabili circostanziati in suo possesso, ad individuare la disciplina applicabile al prospettato caso concreto.

P.Q.M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti in relazione alla richiesta avanzata dal Comune di Castellania Coppi.

Copia del parere sarà trasmessa, a cura della Segreteria, al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026.

Il Relatore

Dott. Massimo BELLIN

Il Presidente

Dott.ssa Acheropita MONDERA

Depositata in Segreteria il **6 febbraio 2026**

Il Funzionario preposto

Margherita RAGONESE